Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2021

Verona, 30 giugno 2021

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Trasporto rifiuti, aggiornamento....3
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa....3
R.E.N.T.Ri - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti....4
RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD....5
RIFIUTI - Criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, adeguamento della attività di recupero in esercizio entro il 23 agosto p.v....5
RIFIUTI- Vidimazione formulari trasporto rifiuti FIR: accordo CCIAA di Verona con i Comuni di San Bonifacio e Villafranca per la raccolta dei formulari....7

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, Regione Veneto Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021....7
EMERGENZA COVID 19 - Certificazione verde "green pass", Dpcm....8
EMERGENZA COVID-19: Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione....10
EMERGENZA COVID 19 - Green pass", dal 1° luglio certificati validi in tutta l'Ue....10
EMERGENZA COVID-19- Indicazioni per gli ambienti indoor e la qualità dell'aria....11
EMERGENZA COVID 19 - Mascherine chirurgiche e DPI, produzione e commercializzazione senza marchio CE....11
SICUREZZA/AGENTI CHIMICI - Valori limite di esposizione professionale (VLEP) e modifica l'allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08....12

NEWS AREA TECNICA

PREVENZIONE INCENDI - Nuova norma tecnica per le strutture sanitarie....12
REACH- Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/643....13

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO -Valutazione dei rischi connessi al COVID-19 sul luogo di lavoro....15

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Trasporto rifiuti, aggiornamento
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-trasporto-rifiuti-aggiornamento/

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali la circolare n. 4 del 15 marzo 2021 recante " Attribuzione codici dell'EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1 – Raccolta e trasporto rifiuti urbani."

Il DM Ministro Ambiente 15 maggio 2019 n. 62, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti assorbenti per la persona, ammettendo agli impianti di recupero i codici CER 150203 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*) e 180104 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

Nella circolare in esame il Comitato stabilisce che questi codici CER possano essere trasportati con l'iscrizione nella categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) solo se destinati ad impianti di recupero autorizzati ai sensi di detto DM 62/2019.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutazione-dei-rischi-connessi-al-covid-19-sul-luogo-di-lavoro/

Pubblicata dall'Albo nazionale gestori ambientali la **deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021, recante: "Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120"**.

All'art. 1 (Istituzione del registro) viene citato: " 1. È istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, in prosieguo denominato registro, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. L'iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l'attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull'autotrasporto di merci. (…)

I contenuti della Deliberazione sono suddivisi nei seguenti articoli:

- Art. 1 – Istituzione del registro
- Art. 2 – Requisiti di iscrizione
- Art. 3 – Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati
- Art. 4 – Procedura di iscrizione
- Art. 5 - Art. 5 (Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il **1° settembre 2021.**

Pubblicati inoltre i seguenti provvedimenti relativi ai Responsabili Tecnici

- Deliberazione n.3 del 3 giugno 2021 recante: "Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici".

- Circolare n. 8 del 17 giugno c.a. avente ad oggetto "Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico"

R.E.N.T.Ri - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti
https://www.apiverona.it/r-e-n-t-ri-registro-elettronico-nazionale-sulla-tracciabilita-dei-rifiuti/

Fonte: Mite

Al via la sperimentazione del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti. L'iniziativa sorge dalla necessità di attuare le Direttive Comunitarie che indicano in un registro nazionale un tassello fondamentale per l'economia circolare.

Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso, segnando così una netta discontinuità rispetto ad esperienze passate, **di avviare una sperimentazione preliminare, realizzando, con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, un prototipo semplificato**, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale ed in particolare l'interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende.

L'opportunità di procedere ad una sperimentazione è stata infatti più volte rappresentata al Ministero e all'Albo da parte del mondo imprenditoriale, durante le fasi di consultazione con le associazioni di settore sulla proposta di regolamento di disciplina del Registro Elettronico Nazionale.

La necessità di garantire la interoperabilità dei sistemi gestionali con il Registro è stata invece la scelta di base del Ministero, per superare le difficoltà operative prima riscontrate e per consentire la realizzazione degli adempimenti al fine di ottimizzare e ridurre al minimo le attività manuali da parte delle imprese, perché saranno i sistemi informativi a comunicare le informazioni previste dalla legge.

Il prototipo consentirà alle imprese tenute all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l'applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

Il 1 giugno, nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri ed in particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale.

A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.

Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviate a trattamento.

Accedi all'area riservata sperimentale: R.E.N.T.Ri - Home (rentri.it)

RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD
https://www.apiverona.it/rifiuti-consegna-ritardata-del-mud/

Si ricorda che i soggetti che non presentano la Comunicazione MUD (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa *tra 2.000 e 10.000 €.*

Se, però, la pratica viene trasmessa (o ritrasmessa, con ulteriore invio che annulla e sostituisce la dichiarazione precedente) entro il 60° giorno dalla scadenza (16/06/2021), si applica una sanzione pecuniaria da 26 a 160 €**.**

Quest'anno la scadenza per la cosiddetta consegna ritardata del MUD è fissata **al 16 agosto 2021** (essendo il 15 un giorno festivo).

RIFIUTI - Criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, adeguamento della attività di recupero in esercizio entro il 23 agosto p.v.
https://www.apiverona.it/rifiuti-criteri-nazionali-per-la-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-di-carta-e-cartone-adeguamento-della-attivita-di-recupero-in-esercizio-entro-il-23-agosto-p-v/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.2.2021, n. 33 il DM del 22.9.2020, n. 188 contenente il "R*egolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".*

Il decreto, in vigore dal 24.2.2021, emanato ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce i criteri in base ai quali i rifiuti costituiti da carta e cartone, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati rifiuti.

Il decreto in esame contiene all'art. 7 una disposizione transitoria: **entro il 23 agosto 2021** i gestori degli impianti di recupero in esercizio devono presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione relativa al recupero in regime semplificato (effettuata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006) indicando la corrispondente tipologia di rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del d.m. 5/2/1998 e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell'allegato 4 al medesimo decreto.

In alternativa devono presentare un aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o dell'autorizzazione al recupero di rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

In attesa del previsto adeguamento carta e cartone recuperati possono essere utilizzati per gli scopi previsti dall'allegato 2 del decreto («*nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima*»), solo se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 1 al decreto, che vanno attestati con apposita dichiarazione di conformità (vd allegato 3).

Si ricorda che il nuovo provvedimento prevede quanto segue:

- il gestore dell'impianto di recupero deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (*Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti*), idoneo a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal decreto. Il manuale della qualità deve comprendere le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 (*Carta e cartone - Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*), e il piano di campionamento;

- le operazioni di recupero vanno effettuate esclusivamente in conformità alla norma UNI EN 643 (*Carta e cartone - Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*);

- carta e cartone recuperati possono essere utilizzati «*nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima*» (vd allegato 2). I rifiuti di carta e cartone cessano la qualifica di rifiuto se, a valle delle operazioni di recupero, sono conformi ai requisiti tecnici previsti dall'allegato 1 del decreto in esame;

- il gestore dell'impianto di recupero dovrà attestare il rispetto dei requisiti tecnici attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione deve essere redatta al termine della produzione di un lotto di carta e cartone recuperati, utilizzando il modulo previsto all'allegato 3 del decreto, e va inviata per via telematica all'autorità competente ed all'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Detta dichiarazione di conformità va conservata, anche in formato elettronico, dal gestore dell'impianto di recupero;

- il gestore dell'impianto di recupero dovrà conservare per un anno un campione di carta e cartone recuperati prelevato in conformità alla norma UNI 1082 (*Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati*).

Il decreto prevede che per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammissibili all'impianto di recupero solo le seguenti tipologie di rifiuti di carta e cartone:

150101 imballaggi di carta e cartone
150105 imballaggi compositi
150106 imballaggi in materiali misti
200101 carta e cartone
191201 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali

Non possono essere ammessi all'impianto i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuti indifferenziato.

RIFIUTI- Vidimazione formulari trasporto rifiuti FIR: accordo CCIAA di Verona con i Comuni di San Bonifacio e Villafranca per la raccolta dei formulari
https://www.apiverona.it/rifiuti-vidimazione-formulari-trasporto-rifiuti-fir-accordo-cciaa-di-verona-con-i-comuni-di-san-bonifacio-e-villafranca-per-la-raccolta-dei-formulari/

Fonte www.vr.camcom.it

La CCIAA di Verona informa che sono state sottoscritte con i Comuni di San Bonifacio e Villafranca apposite convenzioni che prevedono il ritiro dei FIR, formulari di identificazione dei rifiuti, da parte dei funzionari comunali per conto della Camera di Commercio, che provvederà poi alla vidimazione.

Questo servizio viene incontro alle richieste delle imprese di avere ancora un punto di riferimento sul territorio dopo la chiusura delle sedi staccate, anche se il servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti è usufruibile on line, come tutti gli altri servizi offerti dalla Camera di Commercio di Verona.

Da qualche settimana, infatti, in alternativa alla vidimazione fisica, è attiva quella on-line con l'applicazione Vi.Vi.FIR, che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione dei rifiuti, con evidenti risparmi di tempo e risorse.

Il servizio, accessibile dal portale https://vivifir.ecocamere.it, autenticandosi con l'identità digitale (Cns, Spid o Cie) ed indicando l'impresa o l'ente per conto dei quali opera, è gratuito e nasce dallo sforzo congiunto di Unioncamere ed Ecocerved, con il supporto del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali".

Presso il Comune di San Bonifacio la consegna dei FIR formulari di identificazione dei rifiuti avviene tramite l'Ufficio Protocollo, al piano terra dell'edificio comunale, negli orari di sportello al pubblico (dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30; il lunedi e mercoledi dalle 15.30 alle 17.30) senza nessun obbligo di prenotazione.

A breve il servizio verrà attivato anche presso il Comune di Villafranca e verranno pubblicate le modalità operative di accesso al servizio.

Per info: certificati.vidimazioni@vr.camcom.it

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, Regione Veneto Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-regione-veneto-ordinanza-n-83-del-5-giugno-2021/

Pubblicata l'ordinanza della Regione Veneto **n. 83 del 5 giugno 2021,** in vigore dal 7 giugno 2021, che fornisce indicazioni in merito alle disposizioni della zona bianca e riporta in allegato le linee guida aggiornate per le riaperture.

Con il passaggio in zona bianca vengono di fatto meno quasi tutte le restrizioni previste per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, con la sola eccezione dell'obbligo di indossare la mascherina e di garantire il distanziamento sociale quali misure ancora vigenti.

L'Ordinanza in esame dispone:

1. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, unite alla presente ordinanza a far comunque parte integrante della stessa come Allegato A, dal 7 giugno 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:
a. parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie)
b. piscine e centri natatori in impianti coperti
c. centri benessere e termali
d. feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso
e. attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso
f. fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni
g. eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso
h. sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò
i. centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
j. corsi di formazione

2. fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

3. in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.

Si ricorda che le regioni in zona bianca dal 7 giugno u.s. in seguito all'Ordinanza del Ministro Salute 4 giugno 2021 sono Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Veneto. Per queste non sussistono più le restrizioni agli spostamenti, in particolare per il coprifuoco notturno che continua invece a permanere per le regioni e province autonome ancora in zona gialla dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo , ai sensi del D.L. n.65/2021.

Sono confermati fino al prossimo 20 giugno le restrizioni per gli spostamenti fra i territori della zona gialla o verso di questi, comunque sempre consentiti con autocertificazione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute .

EMERGENZA COVID 19 - Certificazione verde "green pass", Dpcm
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-certificazione-verde-green-pass-dpcm/

E' in corso di pubblicazione la bozza del nuovo Dpcm sulle certificazioni verdi in vista del 1° luglio, quando il certificato europeo entrerà in vigore ufficialmente. Il provvedimento, predisposto dai Ministeri della Salute, dell'Innovazione e dell'Economia, stabilirà le modalità di rilascio, funzionamento e possibile revoca del cosiddetto green pass.

Il decreto prevede che questo certificato possa essere sia in formato digitale che cartaceo; si tratta di un QR Code che attesta una delle seguenti condizioni:

- esser vaccinati contro il Covid (con una o due dosi);
- essere guariti dal virus;
- essere risultati negativi a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti.

In questo modo si potrà viaggiare nei Paesi dell'Unione europea senza essere doversi sottoporre a quarantena e tamponi all'arrivo.

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse contenute nel provvedimento.

Le certificazioni verdi Covid-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-Dgc, riporteranno i seguenti dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificati (vaccinazione, guarigione da Covid-19, tampone): cognome e nome; data di nascita; malattia o agente bersaglio: Covid-19; struttura che ha rilasciato il certificato; identificativo univoco del certificato.

La certificazione verde di avvenuta vaccinazione dovrà in aggiunta riportare: tipo di vaccino somministrato; denominazione del vaccino; produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino; numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato; data dell'ultima somministrazione effettuata; stato membro in cui è stata effettuata la vaccinazione.

La certificazione verde di avvenuta guarigione riporterà inoltre: data del primo test molecolare positivo; stato membro che ha effettuato il primo test molecolare positivo; data emissione e di scadenza del certificato verde.

La certificazione verde di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporterà: tipologia di test effettuato; denominazione del test; produttore del test; data e ora del prelievo del campione per il test; data, orario e risultato del test; stato membro in cui è stato effettuato il test.

Il green pass potrà essere scaricato: dal sito web dedicato; con il Fascicolo Sanitario Elettronico; dall'App Immuni; dall'App IO; sul Sistema TS, per il tramite di operatori sanitari autorizzati.

Nell'eventualità in cui una persona vaccinata o guarita contragga il Covid-19, è prevista la revoca delle certificazioni verdi eventualmente già rilasciate, con comunicazione al gateway europeo.

Verrà messo a disposizione degli utenti un apposito sito web, con sezione dedicata alle FAQ, un numero di pubblica utilità (1500) del ministero della Salute e il call center di Immuni (800.91.24.91), per informazioni aggiuntive.

Le certificazioni verdi, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, saranno riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, se conformi ai criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

EMERGENZA COVID-19: Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-rapporto-iss-covid-19-n-122021-raccomandazioni-ad-interim-sulla-sanificazione/

Pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 recante "*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021".*

Il rapporto presenta una panoramica relativa all'ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19. Le indicazioni si basano sulle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del SARS-CoV-2.

Presenta procedure e sistemi di sanificazione/disinfezione generati in situ e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento dell'aria degli ambienti.

Per i diversi sistemi di sanificazione/disinfezione sono descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l'ambito normativo e il pertinente uso.

EMERGENZA COVID 19 - Green pass", dal 1° luglio certificati validi in tutta l'Ue
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-dal-1-luglio-certificati-validi-in-tutta-lue/

Pubblicato il Dpcm del 17 giugno 2021 che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Con la firma del Dpcm si realizzano le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul "Green Pass", che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Informazioni di background

- Il sito dgc.gov.it è operativo a partire da oggi; tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

- La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni.

- Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

- I cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms.

- La Certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.

- In alternativa alla versione digitale, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

EMERGENZA COVID-19- Indicazioni per gli ambienti indoor e la qualità dell'aria
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-indicazioni-per-gli-ambienti-indoor-e-la-qualita-dellaria/

Pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 recante "*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2*. Versione del 18 aprile 2021".

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2, garantire la qualità dell'aria indoor risulta fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.

Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

EMERGENZA COVID 19 - Mascherine chirurgiche e DPI, produzione e commercializzazione senza marchio CE
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-mascherine-chirurgiche-e-dpi-produzione-e-commercializzazione-senza-marchio-ce/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 la Legge n.87 del 17 giugno 2021 di conversione del DL 22 aprile 2021 n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Con tale legge all'articolo 11 e allegato II vengono abolite le disposizioni che prevedevano la possibilità, fino al 31 luglio 2021, di fabbricare e commercializzare mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni vigenti che prevedono l'obbligo della marcatura CE.

Pertanto a partire dal 21 giugno 2021 non possono essere prodotte e commercializzate le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (DPI) validati in deroga alla marcatura CE dall'Istituto Superiore della Sanità o dall'INAIL.

Si ricorda che l'importazione di mascherine chirurgiche e DPI non marcati CE è regolamentata da altre disposizioni relative a misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Spetta alle Regioni verificarne la rispondenza secondo i criteri di validazionedeterminati a livello nazione da parte di un apposito Comitato tecnico.

SICUREZZA/AGENTI CHIMICI - Valori limite di esposizione professionale (VLEP) e modifica l'allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08
https://www.apiverona.it/sicurezzaagenti-chimici-valori-limite-di-esposizione-professionale-vlep-e-modifica-lallegato-xxxviii-del-d-lgs-8108/

Pubblicato il 16 giugno 2021 il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 (di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019), *che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale (VLEP) in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.*

Articolo 1 – Modifiche all'allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. In attuazione della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, **che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.**

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it – sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

NEWS AREA TECNICA

PREVENZIONE INCENDI - Nuova norma tecnica per le strutture sanitarie
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-nuova-norma-tecnica-per-le-strutture-sanitarie/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021 n. 85 il Decreto del 29 marzo 2021 con il quale sono stabilite le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, che possono essere adottate in sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi ex DM 18 settembre 2002.

Il provvedimento si applica per e seguenti strutture, esistenti alla data del 9 maggio 2021 o di nuova realizzazione:

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

REACH- Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/643
https://www.apiverona.it/reach-pubblicato-il-regolamento-delegato-ue-2021643/

Fonte Unione Europea

Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/643 che costituisce il 16esimo adeguamento al progresso tecnico (ATP) del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

Le voci modificate sono le seguenti:

Nota J	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo.
Nota K	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-) P210-P403.
Nota L	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 ("Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene - estrazione di dimetil solfossido", Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Nota M	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzo [a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Nota N	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si conosca l'intero iter di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena, nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Nota P	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di

	peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331
Nota Q	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni; oppure - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni; oppure - un'adeguata prova intraperitoneale non ha fornito evidenza di un eccesso di cancerogenicità; oppure - una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.
Nota R	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno eccetto per le fibre il cui diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza (DMGPL) meno due errori standard geometrici risulta superiore a 6 µm, misurato in conformità del metodo di prova A.22 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (*).

Sono sostituite inoltre:

Nota 8	Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1%.
Nota 9	Si applica la classificazione armonizzata come mutageno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore all'1%.

Il Regolamento 2021/643 è applicabile da subito e verrà adottato dal 10 maggio prossimo, dal ventesimo giorno dalla sua pubblicazione in GUCE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO -Valutazione dei rischi connessi al COVID-19 sul luogo di lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutazione-dei-rischi-connessi-al-covid-19-sul-luogo-di-lavoro/

Fonte INAIL

Si segnala la nuova versione di OiRA nella quale sono state integrate anche le prassi delle imprese in materia di test e vaccinazioni per la COVID-19.

L'EU-OSHA ha migliorato la propria soluzione per la valutazione dei rischi (OiRA), che mette a disposizione delle imprese per aiutarle a garantire posti di lavoro che offrano buone condizioni sanitarie durante la pandemia di COVID-19. OiRA è uno strumento su misura varato a giugno 2020 e ora potenziato per soddisfare meglio le esigenze dei vari settori e professioni.

È interattivo e tiene particolarmente conto dell'importanza di adattare i processi di lavoro alle misure contro la COVID-19 nonché di valutarne le potenziali conseguenze per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali ad esempio il lavoro in isolamento conseguente al distanziamento interpersonale.

Vi sono stati aggiunti due moduli nuovi per le valutazioni dei rischi in contesti professionali quali le consegne e l'attività lavorativa in loco presso il cliente.

Nella nuova versione di OiRA sono state integrate anche le prassi delle imprese in materia di test e vaccinazioni per la COVID-19.

Link allo strumento OiRA per la COVID-19

Link a tutti gli strumenti OiRA nazionali per la COVID-19 nella specifica versione aggiornata in base alle esigenze e situazioni nei vari paesi

Link ulteriori risorse per i luoghi di lavoro connesse alla COVID-19